



TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE

N. 5035/2025 R.G.

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Lisa Micochero	Presidente
dott. Alessandro Cabianca	Giudice relatore
dott.ssa Maria Vittoria Valentino	Giudice

nel proc. n. 5035-2025 V.G.

promosso con reclamo ex artt. 739 c.p.c. e 45 disp. att. c.c. depositato da

Parte_1, in qualità di beneficiaria di amministrazione di sostegno con

l'avv. Clarisse Pattarello,

con l'intervento adesivo di

Parte_2, con l'avv. Clarisse Pattarello,

nei confronti di

CP_1,

con gli avvocati Ileno Zona e Stefano Ferrarini,

ha emesso il seguente

DECRETO

Considerato che, con il ricorso depositato in data 28.11.2025, **Parte_1** ha presentato reclamo avverso il decreto di apertura di amministrazione di sostegno n. cronol. 16255/2025 del 18/11/2025, emesso nella procedura rubricata al n. R.G. n. 1256/2025 V.G., cui è stata riunita la procedura rubricata al n. R.G. 1265/2025 V.G., chiedendo la revoca della nomina dell' **CP_2** nella persona dell'avv. Giovanna Santina Carraro del Foro di Padova (PD), con richiesta di nomina della figlia della Beneficiaria, sig.ra **Parte_2** [...], conformemente alla preferenza espressa da costei e ai principi di proporzionalità, con poteri specifici di assistenza e non di rappresentanza; in via subordinata, ha chiesto di

rimodulare comunque la misura attribuendo poteri di assistenza e non di rappresentanza, ove possibile circoscrivere gli atti riservati e di valorizzare comunque il ruolo del *caregiver* familiare, sig.ra **Parte_2** .

La reclamante ha dedotto che:

- il decreto impugnato, con il quale è stato nominato un amministratore di sostegno estraneo al nucleo familiare con ampi poteri in sostituzione, per la signora [...] **Parte_1** , è stato emesso dal Giudice Tutelare di Venezia in esito alla procedura rubricata al n. R.G. 1256/2025 V.G., per l'apertura di amministrazione di sostegno a favore della sig.ra **Parte_1** , odierna reclamante e tale procedura è stata esperita, in accordo con la madre, dalla figlia della Beneficiaria, la sig.ra **Parte_2** [...] , in cui si manifestava la volontà della madre che la figlia venisse nominata quale sua amministratrice di sostegno, nell'eventualità di una nomina di a.d.s., per essere affiancata nel compimento di specifici atti che la riguardavano e nella gestione della sua cura, anche sotto il profilo medico, nel suo esclusivo interesse;
- alla procedura suindicata è stata riunita la procedura successivamente esperita con ricorso depositato in data 17 marzo 2025 dall'altro figlio della sig.ra **Parte_1** , il sig. **CP_1** , rubricata al n. R.G. 1265/2025 V.G.;
- nel ricorso introduttivo della procedura R.G. 1256/2025 V.G., si rilevava la necessità, per la sig.ra **Parte_1** , della nomina di un amministratore di sostegno in affiancamento alla beneficiaria alla luce della documentazione medica allegata e si chiedeva che la figlia stessa fosse nominata quale A.d.S. della madre, in quanto volontà espressa dall'odierna reclamante, capace di autodeterminarsi in relazione a tale designazione, volontà peraltro confermata dalla sig.ra **Parte_1** [...] in sede di audizione all'udienza del 23.5.2025, che riferiva: *“per quanto riguarda l'udienza di oggi, io ho la badante e mia figlia che mi accompagna e quindi mi sento a posto”*; nel ricorso, inoltre, veniva indicata la rete familiare della signora e si evidenziava che la figlia della Beneficiaria aveva sempre svolto, da quando nove anni fa la Beneficiaria era rimasta vedova, la funzione di *caregiver* per la madre e che, in accordo con

quest'ultima, l'aveva sempre supportata e affiancata non solo per tutto quanto atteneva alla sua cura, ma pure nella gestione del suo patrimonio, sempre notiziando, col consenso dell'odierna reclamante, l'altro figlio della sig.ra **Parte_1**, anche dopo che costui aveva subito un grave ictus ischemico nel mese di aprile dell'anno 2024;

- si costituiva in giudizio il sig. **CP_1**, contestando quanto riferito dalla sig.ra **Parte_2** e chiedendo per la madre la nomina di un amministratore di sostegno estraneo all'ambito familiare, sulla base di asserita esistenza di poca sintonia fra i due figli della Beneficiaria, **Parte_2** ed **CP_1**;

- in data 13 maggio 2025, l'**Parte_3**,
ricevuta la notifica del ricorso introduttivo esperito nell'interesse della sig.ra **[...]**
Parte_1 dalla figlia, depositava "relazione per valutazione ai fini di nomina di amministrazione di sostegno" datata 5 maggio 2025 a firma della dott.ssa **Persona_1**
[...];

- dopo l'audizione della Beneficianda, in data 18.11.2025 *"Il giudice tutelare, a scioglimento della riserva che precede, rilevato che la beneficiaria oggettivamente necessita di amministratore di sostegno, come, peraltro, riconosciuto dai due figli costituiti nella procedura, che tuttavia, la conflittualità allo stato esistente tra i predetti figli della beneficiaria evidenzia la necessità di nominare un ads estraneo all'ambiente familiare PQM provvede con separato decreto a nominare l'avv. Giovanna Santina Carraro di Noventa Padovana (PD) quale ads della beneficiaria **Parte_1**. Fissa l'udienza del 21.11.2025 ad ore 17:10 per il giuramento, da remoto tramite teams alla quale sarà possibile partecipare utilizzando il seguente link [...]"*;

- in pari data, il Giudice Tutelare provvedeva con decreto alla nomina dell'avv. Giovanna Santina Carraro di Padova quale a.d.s. della beneficiaria **Parte_1**, a tempo indeterminato e *"autorizza(va) il nominato amministratore di sostegno a compiere in sostituzione del beneficiario, in nome e per conto dello stesso, i seguenti atti: a) riscuotere pensioni e/o indennità di cui goda e versarla in un conto corrente, postale o bancario, intestato al beneficiario e vincolato all'ordine del giudice, con autorizzazione permanente a prelevare, ogni mese, le somme necessarie per il pagamento della retta dell'Istituto che lo ospita, nonché ulteriori € / / per le necessità*

dello stesso, salvo rendiconto da depositare una volta l'anno presso la cancelleria del giudice tutelare; b) vincolare all'ordine del giudice tutti i conti correnti, i libretti ed i depositi titoli di cui sia titolare il beneficiario; c) presentare (l'eventuale) dichiarazione dei redditi e presentare istanze presso pubblici uffici per la richiesta di assistenza anche sanitaria e di sussidi nell'interesse del beneficiario; d) compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione per la conservazione del patrimonio del beneficiario, fermo il disposto degli artt. 374 cc e 411 cc: in particolare l'amministratore potrà reinvestire in titoli di Stato i titoli giunti in scadenza, ferma invece la necessità di autorizzazione, ai sensi dell'art. 411 cc, per il compimento degli altri atti, esclusa la facoltà di compiere atti di straordinaria amministrazione, per i quali valuterà la necessità di richiedere prescritte autorizzazioni; e) assumere tutte le determinazioni per la cura della persona del beneficiario [n.d.r. il grassetto]; f) richiedere l'apertura di c/c on – line con operatività, anche dispositiva, tramite home banking, di carta bancomat, postamat ed eventuale carta prepagata [...]”;

Si è costituita in giudizio **Parte_2**, chiedendo di accogliere il reclamo esperito dalla madre e, per l'effetto, di riformare/revocare il decreto di apertura di amministrazione di sostegno n. cronol. 16255/2025 del 18/11/2025, emesso a seguito di ordinanza di scioglimento di riserva in pari data, nella procedura rubricata al R.G. n. 1256/2025 V.G. cui è stata riunita la procedura rubricata al R.G. n. 1265/2025 V.G., revocando la nomina dell'**CP_2** nella persona dell'avv. Giovanna Santina Carraro del Foro di Padova (PD) e nominando amministratore di sostegno della sig.ra **Parte_1** la figlia della Beneficiaria, la sig.ra **Parte_2** conformemente alla preferenza espressa da costei e ai principi di proporzionalità, con poteri specifici di assistenza e non di rappresentanza; di rimodulare comunque la misura attribuendo poteri di assistenza e non di rappresentanza, ove possibile; circoscrivere gli atti riservati; valorizzare il ruolo del caregiver familiare, sig.ra **Parte_2** ;

Si è costituito in giudizio **CP_1**, asserendo che la Beneficiaria non avrebbe la piena capacità di comprendere il significato e le conseguenze del conferimento del mandato difensivo, con la conseguenza che la procura non sarebbe stata consapevolmente conferita e nel merito ha chiesto il rigetto del reclamo, dato che correttamente il G.T. avrebbe

individuato l'Amministratore di Sostegno nella persona dell'avv. Giovanna Santina Carraro, figura esterna alla famiglia, dato che ciò è giustificato dal conflitto familiare che il G.T. ha potuto constatare e che potrebbe compromettere la serenità e la protezione della Beneficiaria, impedendo la costituzione di una rete di supporto adeguata come previsto dalla vigente normativa e dalla giurisprudenza più recente;

Considerato che all'udienza del 12.2.2026 è stata sentita la sig.ra **Parte_1**, che ha dichiarato: *“Ho 88 anni, abito a **Pt_3** in via Gramsci 18 mi sembra. Io sono qua perché non mi aspettavo che a ottant'anni si dovevano fare tutte ste carte. Io sono qua perché non andiamo d'accordo. Io non voglio cambiare, mia figlia mi segue, sa tutto lei, quando ho bisogno delle medicine e ho bisogno di andare a prendere le cose da mangiare; conosco l'avv. Carraro ma non sono d'accordo. Io sono d'accordo con mia figlia che è una vita che mi segue e voglio che sia mia figlia a fare il mio amministratore di sostegno. L'avv. Carraro l'ho vista qualche volta. Io ho visto tante volte l'avv. Pattarello e le ho detto che voglio mia figlia. Ho 88 anni ed è giusto che sia lei ad occuparsi di me. **CP_1** ha la sua famiglia, mentre **Parte_2** non ha figli per cui mi fa tutto lei. Ho due badanti **Per_2** e **Per_3** che è a casa sua, perché sua mamma è ammalata. C'è comunque la sostituta della **Per_3** Io ho bisogno, non posso stare da sola. Mi alzo tardi, mi fanno il bagno tutti i giorni, la spugnatrice, dopo mangio, mi riposo un po', guardo la TV che mi interessa. Per il mio carattere non ho voglia di andare fuori, piuttosto guardo la TV. Prima lavoravo anche 14 ore al giorno. Ho fatto l'infermiera. Non avevo tanto tempo. Mi sono stancata tanto con i pazienti, ho lavorato sempre in ostetricia e poi a casa avevo i figli. In questo momento sto bene così. Col raffreddore me ne occupo io, per le cose più complesse vado dagli specialisti. Con i dottori parlo io, eventualmente mia figlia mi corregge, ma sono io a decidere. Ho notato che mi dimentico i nomi, ma poi mi vengono subito in mente. La nuora è una signora molto silenziosa, ci volgiamo bene per carità, ma non parliamo tanto. Una volta andavo in chiesa, non vado anche perché non sono vicina alla chiesa, ascolto la messa alla televisione. Sono pigra e mi riposo. Una notte che lavoravo sono nati 16 bambini ed eravamo solo tre a lavorare”;*

Ritenuto, sulla base delle chiare risultanze dell'audizione della Beneficiaria, che ella sia persona pienamente capace di esprimere una volontà in modo consapevole, conscia di

necessitare di aiuto, ma che esso debba tradursi in una forma supportiva e non sostitutiva della sua volontà, in grado di esprimersi in ordine alle proprie preferenze di vita;

Considerato, in punto di diritto, che la giurisprudenza della Corte di Cassazione si sta sempre più orientando ad affermare il principio secondo cui la volontà del Beneficiario va tenuta nella massima considerazione, ossia: *“In tema di amministrazione di sostegno, l'accertamento della ricorrenza dei presupposti di legge, in linea con le indicazioni contenute nell'art. 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle persone con disabilità, deve essere compiuto in maniera specifica e circostanziata sia rispetto alle condizioni di menomazione del beneficiario — la cui volontà contraria, ove provenga da persona lucida, non può non essere tenuta in considerazione dal giudice — sia rispetto all'incidenza della stesse sulla sua capacità di provvedere ai propri interessi personali e patrimoniali, verificando la possibilità, in concreto, che tali esigenze possano essere attuate anche con strumenti diversi come, ad esempio, avvalendosi, in tutto o in parte, di un sistema di deleghe o di un'adeguata rete familiare”* (Cass., Ord. 14689/2024; cfr. anche Cass., 30 dicembre 2020, n. 29981);

Ricordato che la Corte di Cassazione ha espresso anche di recente il principio secondo cui l'amministrazione di sostegno è uno strumento volto a proteggere la persona in tutto o in parte priva di autonomia, in ragione di disabilità o menomazione di qualunque tipo e gravità, senza mortificarla e senza limitarne la capacità di agire se non e nella misura in cui *“è strettamente indispensabile”* (Cass. 12.2.2024, n. 3751) e che nella fattispecie la misura appare senz'altro utile ed accettata dalla stessa Beneficiaria, ma va limitata, applicando il principio di proporzionalità e stretta necessità, conferendo all' **CP_2** soltanto poteri di assistenza, data l'autonomia che la sig.ra **Parte_1** ha dimostrato di avere e che ha rivendicato in sede di audizione;

Considerato che, ai sensi dell'art. 408 c.c., la scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario (Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 26 settembre 2011, n. 19596) e la sua individuazione tra i familiari è indicata dalla disposizione codicistica come “preferenziale” e che l'ultimo comma del medesimo art. 408 c.c., stabilisce che il G.T., possa disattendere la designazione dell'interessato soltanto qualora ricorrano “gravi motivi”;

Ritenuto che nella specie non sussistono tali “gravi motivi”, dato che non è sufficiente l’asserita conflittualità tra i figli della Beneficiaria per la nomina di un A.d.S. esterno alla famiglia, dato che appare determinante che tale eventuale conflittualità abbia conseguenze sulla serenità e stabilità emotiva della Beneficiaria, cosa che nella specie non si è verificata dato che la sig.ra **Parte_1** appare avere una chiara visione dei ruoli dei due figli e ha indicato la figlia **Parte_2** quale familiare di riferimento, mentre la presenza di un A.d.S. esterno è percepita in maniera negativa e non rispettosa della sua volontà e questa si destabilizzante;

Ritenuto che il reclamo debba essere accolto;

P.Q.M.

Accoglie il reclamo e per l’effetto dispone che il Decreto n. cronol. 16255/2025 del 18/11/2025, emesso nella procedura rubricata al n. R.G. n. 1256/2025 sia modificato, disponendo che l’ **CP_2** abbia poteri di assistenza e non di rappresentanza.

Sostituisce l’attuale A.d.S. della sig.ra **Parte_1** , avv. Giovanna Santina Carraro, con la sig.ra **Parte_2** .

Spese di lite compensate.

Si comunichi.

Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 12.3.2026.

L’estensore

Dott. Alessandro Cabianca

Il Presidente

dott. Lisa Micochero